

Tribunale di Ferrara – Sezione Penale – Sentenza 12 maggio 2021 n. 638

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Silvia Marini, alla pubblica udienza del 12 maggio 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...), nato a F. l'(...), s.f.d. - elett.te dom.to c/o lo studio dell'Avv. Ma.Fa. del Foro di Ferrara

- libero assente -

IMPUTATO

a) per l'art. 624 bis c.p. perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, si introduceva all'interno della sacrestia della chiesa "(...)" di Ferrara, dove si impossessava della somma di Euro 100,00 custodita nel giubbotto del parroco (...) che ivi la deteneva.

b) per gli artt. 56, 624 bis c.p. perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, si introduceva all'interno della sacrestia della chiesa "(...)" di Ferrara, dove compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni e valori ivi custodi, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà consistenti nell'intervento in loco della persona offesa, il parroco (...)

Con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale

Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott. Sh.Da. V.P.O.

Del difensore di fiducia: Avv. Ma.Fa. del Foro di Ferrara

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

(...) era citato a giudizio per i reati di cui agli artt. 624 bis e 56 e 624 bis c.p., relativi ad un furto in abitazione e ad un tentato furto in abitazione posti in essere in Ferrara presso la sacrestia della chiesa parrocchiale (...) il 2 e il 3 marzo 2018.

Rinviata l'udienza del 5 maggio 2020 causa l'emergenza epidemiologica con sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83 D.L. n. 18 del 1920, conv. in L. n. 27 del 2020, all'udienza del 20 ottobre 2020, dichiarato assente l'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. (in quanto assistito da difensore di fiducia, presso cui ha eletto domicilio), venivano ammesse le prove richieste dalle parti; all'udienza del 5 maggio 2021 veniva sentito il teste di p.g., m.llo (...), venivano acquisite ex art. 512 c.p.p. le querele presentate da (...) e il successivo verbale di individuazione fotografica; all'odierna

udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti illustravano le rispettive conclusioni ed il giudice dava lettura della sentenza.

Preliminarmente si osserva che, su richiesta del Pubblico Ministero, sono stati acquisiti gli atti presentati dalla persona offesa, in quanto a seguito della sua citazione è emerso che il sacerdote, all'epoca dei fatti residente in Italia, è rientrato nel suo paese di origine.

Trattasi indubbiamente di circostanza non prevedibile all'epoca delle indagini, non essendo stato prospettato in quella sede dal denunciante il suo trasferimento nel paese di nascita; peraltro risulta che nel giugno 2019 era ancora in Italia, essendo stato raggiunto presso la medesima parrocchia dalla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari.

Ai sensi dell'art. 512 c.p.p., la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.

Nel caso di specie non vi erano elementi che facessero presagire che il sacerdote, che da qualche anno esercitava a Ferrara il suo ministero, fosse richiamato nel paese di origine.

Considerato che non vi è notizia di dove effettivamente il sacerdote si trovi, non è previsto un suo rientro in Italia, in particolare nel contesto dell'attuale situazione sanitaria, né appare esperibile l'assunzione della prova con altre modalità, sussiste il requisito dell'impossibilità di ripetizione della prova che fa sì che, ai fini del decidere, possano essere utilizzati gli atti raccolti nell'immediatezza dei fatti, compreso il verbale di individuazione fotografica.

Risulta dalla querela presentata il 3 marzo 2018 che nel pomeriggio del giorno precedente, mentre (...) era impegnato in una celebrazione, vedeva un uomo uscire dalla Chiesa con fare sospetto; apprendeva da una suora che il soggetto si era avvicinato alla sacrestia; al termine della celebrazione il sacerdote, entrato in sacrestia, si accorgeva che erano stati prelevati i soldi che custodiva nella tasca del giubbotto, costituiti dalle offerte raccolte durante le benedizioni pasquali ed ammontanti a circa 100,00 Euro.

Descriveva l'individuo, che era l'unico ad essere entrato in sacrestia durante la celebrazione, come alto circa 1,65 cm, capelli scuri ed un po' brizzolati, di circa 55 anni.

Il 6 marzo 2018 il sacerdote sporgeva un'altra denuncia, rappresentando che la stessa persona che aveva effettuato il furto del 2 marzo, nella mattinata del 3 marzo era stato colto da lui nella sacrestia, intento a frugare all'interno di uno dei tre armadi nella sacrestia; gli aveva chiesto cosa stesse facendo e l'uomo aveva risposto che stava cercando delle candele; mentre lo accompagnava fuori, erano intervenute altre persone, fra cui (...), il parroco, che l'aveva riconosciuto come colui che poco prima gli aveva chiesto un'offerta, a lui noto come (...), abitante nella zona di viale (...); mentre (...) chiamava i Carabinieri, il malfattore si allontanava.

Il 6 marzo 2018 il denunciante era chiamato ad effettuare l'individuazione fotografica ed in un album composto da sei fotografie riconosceva senza alcun dubbio l'odierno imputato, come l'uomo che era entrato nella sacrestia il 2 e il 3 marzo 2018.

In considerazione degli elementi sopra evidenziati, va dunque affermata la responsabilità dell'imputato per i fatti ascrittigli; le fonti di prova acquisite forniscono un quadro coerente ed univoco in ordine alla condotta furtiva dell'(...).

Non residua alcun dubbio sull'identificazione dell'autore delle condotte: Il denunciante ha riconosciuto nell'album fotografico l'odierno imputato come colui che in entrambe le occasioni era entrato nella sacrestia; il riconoscimento, reso nell'immediatezza dei fatti, è attendibile in quanto, in particolare nella seconda occasione, (...) ha avuto modo di vedere per alcuni minuti il soggetto e di parlargli.

Quanto alla formazione dell'album fotografico il teste di p.g. ha chiarito che sulla base della descrizione fornita dal sacerdote attraverso un sistema informatico noto come weblase venivano individuati fotogrammi di soggetti aventi caratteri fisiognomici simili.

Effettivamente le fotografie dell'album rappresentano soggetti simili per caratteri fisici ed aventi la medesima età dell'imputato, irrilevante la circostanza che si tratti di soggetti nati nel Meridione.

Infine significativo riscontro al riconoscimento è costituito dall'individuazione da parte del parroco (...), che pure vedeva bene l'individuo nella seconda occasione, in (...), abitante nella zona di viale (...); l'imputato si chiama (...) ed ha abitato anche nella zona di viale (...), come riferito dal teste di p.g..

Sussistono, pertanto, i reati nei loro elementi costitutivi così come descritti nell'imputazione, in particolare, la sottrazione di 100,00 Euro il 2 marzo ed il tentativo in data 3 marzo di sottrarre oggetti di valore (per consuetudine negli armadi delle sacrestie si custodiscono oggetti liturgici di valore); nella seconda occasione la condotta dell'imputato era indubbiamente idonea e inequivocamente tesa al prelievo di beni, posto che è stato trovato dal sacerdote mentre frugava nell'armadio, dopo essersi nuovamente introdotto senza alcuna autorizzazione o motivo nella sacrestia.

E' pacifico che si tratti di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624 bis c.p., come confermato in termini da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione : "In tema di furto in abitazione, la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro ma altresì la casa canonica, deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a "privata dimora", essendone l'ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità." (n. 13492/20).

La sagrestia è un luogo funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto e di attività ben più riservate rispetto a quelle che si svolgono nella chiesa, tra cui la vestizione e la vestizione dei celebranti, la preparazione delle attività liturgiche, l'attività di ricevimento riservato di determinati fedeli da parte del parroco, l'espletamento di attività di gestione della parrocchia

caratterizzate da profili di riservatezza. Va inoltre osservato che il rapporto tra la sagrestia e il parroco è connotata da stabilità, trattandosi di locale servente non solo rispetto all'edificio sacro ma anche alla stessa casa canonica e che, dunque, deve ritenersi luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora, essendo l'ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di colui che ne ha la disponibilità (Cass. n. 40245/08).

Passando al trattamento sanzionatorio, non si ravvisano motivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei plurimi e specifici precedenti da cui è gravato l'imputato.

Considerati gli stessi non può non applicarsi la contestata recidiva: fin dalla giovane età (...) si sostiene commettendo reati contro il patrimonio; i benefici ottenuti e le misure alternative di cui ha fruito non hanno svolto nessuna efficacia rieducativa, così come i periodi di detenzione non hanno svolto efficacia deterrente.

L'ultima condanna, per fatti commessi solo sei mesi prima di quelli per cui si procede, riguarda appunto un furto in abitazione.

Tenuto conto della minima entità della somma sottratta e più per adeguare la pena all'entità dei fatti, può riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non più che equivalente alla contestata aggravante, stante il divieto di cui all'art. 69, IV comma, c.p.

I reati sono uniti dal vincolo della continuazione attesa la contiguità temporale, le analoghe modalità e l'identico luogo di commissione.

Si ritiene pertanto congrua la pena di anni tre e giorni quindici di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, così determinata: pena base per il più grave reato sub a), effettuato il giudizio di bilanciamento, anni tre di reclusione ed Euro 927,00 di multa (minimi edittali a seguito della modifica di cui alla L. n. 103 del 2017, in vigore dal 3-8-2017), aumentata per la continuazione a anni tre e giorni quindici di reclusione e Euro 1.000,00 di multa per il reato sub b). Alla condanna segue di diritto l'addebito delle spese processuali.

Le condizioni soggettive dell'imputato non consentono la concessione di benefici.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.,

DICHIARA (...) responsabile dei reati ascrittigli, uniti gli stessi dal vincolo della continuazione, e applicata la contestata recidiva e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in misura equivalente alla contestata recidiva, lo CONDANNA alla pena di anni tre e giorni quindici di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Ferrara il 12 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2021.